

Convenzione

TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE.

ART. 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Piemonte e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo (d'ora in avanti COA) relativi all'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai propri iscritti ed aperti anche agli iscritti degli altri Ordini piemontesi, anche al fine della iscrizione agli Elenchi di cui alla LR 4/2016, art. 22 e L.R. 5/2016, art. 16 in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione.
2. Per "violenza" si fa riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 4/2016. Per "discriminazione" si fa riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 5/2016.

ART. 2 – Istituzione del Comitato di indirizzo

1. Le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo che avrà i seguenti compiti:
 - a. condividere e approvare il Programma esecutivo dei Corsi predisposto dal COA di Cuneo;
 - b. condividere e approvare i criteri di partecipazione ai corsi, i crediti acquisibili ed i costi relativi all'organizzazione degli stessi;
 - c. supervisionare l'andamento dei corsi, comprese le attività di valutazione;
 - d. approvare la proposta di modifica e/o proroga della presente Convenzione.
2. Il Comitato di indirizzo sarà così composto:
 - a. fino a 3 rappresentanti della Regione Piemonte, indicati dal Dirigente regionale Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, scelti tra il personale regionale con specifica competenza;
 - b. fino a 3 rappresentanti indicati dal COA, tra i quali almeno uno/a rappresentante del Comitato Pari Opportunità;
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di indirizzo sono svolte da funzionari della Regione Piemonte.

ART. 3 – Tipologia dei Corsi

1. I Corsi previsti dalla presente Convenzione possono essere di due tipi:

- a) Corsi di formazione base: dedicati alle avvocate e agli avvocati non iscritti agli Elenchi o decaduti dall'iscrizione. Devono essere della durata di almeno 21 ore con riferimento all'antiviolenza e 24 ore con riferimento all'antidiscriminazione, prevedere una prova finale e riconoscere il credito formativo corrispondente ai criteri del Consiglio Nazionale Forense (da adesso CNF). Possono essere organizzati in modalità online, in presenza o in modalità mista;
- b) Corsi di aggiornamento: dedicati alle avvocate e agli avvocati iscritti agli Elenchi da almeno un anno e si svolgono ogni anno. Devono essere della durata minima di 4 ore, e riconoscere il credito formativo indicato dal CNF. Possono essere organizzati in modalità online, in presenza o in modalità mista.

2. I Corsi dovranno essere aperti e pubblicizzati presso tutti e tutte gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini piemontesi.

3. I Corsi per essere validi ai fini dell'iscrizione e del rinnovo della stessa agli Elenchi di cui all'art. 22 della L.R. n. 4/16 e art. 16 della L.R. n. 5/16 devono:

- a) produrre almeno 3 crediti per l'aggiornamento e 18 per la formazione di base secondo i criteri stabiliti dal CNF;
- b) ottenere il patrocinio della Regione Piemonte.

ART. 4 – Requisiti e modalità per partecipare ai Corsi

1. Ai Corsi di formazione possono partecipare tutte le avvocate e gli avvocati iscritti da almeno due anni negli albi degli Ordini piemontesi, che siano in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 15 del Codice deontologico degli avvocati e che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento negli ultimi tre anni.
2. Ai Corsi di aggiornamento possono partecipare le avvocate e gli avvocati iscritti agli Elenchi di cui all'art. 22, comma 2 della L.R. n. 4/2016 e all'art. 16, comma 3 della L.R. n. 5/2016.
3. Eventuali deroghe ai punti 1 e 2 del presente articolo sono autorizzati dalla Regione Piemonte.
4. Per l'iscrizione a detti Corsi è necessario che gli/le avvocati/e che intendono parteciparvi, fermo restando il possesso dei requisiti citati, dichiarino la propria intenzione di iscriversi negli Elenchi di cui all'art. 22 comma 2 della L.R. 4/2016 e all'art. 16 comma 3 della L.R. 5/2016, salvo che non siano già iscritti agli Elenchi provvisori.
5. I/le partecipanti al Corso di base devono superare una prova finale a cura del COA di Cuneo, concordata nel Comitato di Indirizzo della presente Convenzione.
6. La frequenza ai Corsi è obbligatoria ed il numero massimo di ore di assenza consentite è pari al 20% del totale delle ore previste come da Regolamento 6/2014 del C.N.F. e s.m.i..
7. I corsi devono essere accreditati sulla base della normativa vigente in materia di formazione degli/le avvocati/e. Ai fini della richiesta di iscrizione agli Elenchi gli/le avvocati/e devono presentare l'attestato di partecipazione al Corso da cui risulti il superamento della prova finale e la frequenza di almeno l'80% delle ore di corso.

ART. 5 – Contenuti dei Corsi

1. I contenuti dei corsi sono definiti in apposito Programma operativo e devono seguire i presenti criteri:

per tutti i Corsi:

- a) tener conto dell'autonomia e dell'esperienza degli Ordini in materia di aggiornamento e formazione e le indicazioni che provengono dal C.N.F.;
- b) prendere in considerazione, oltre agli aspetti normativi, giurisprudenziali e procedurali, anche gli aspetti sociali, psicologici e culturali dei temi connessi alla violenza e ai maltrattamenti contro le donne ed alle discriminazioni contro le persone;
- c) possono essere utilizzate modalità di partecipazione attiva (case history, role playing, gruppi di lavoro ed altre);

per i Corsi base:

- d) assicurare la conoscenza dei servizi pubblici e delle organizzazioni senza scopo di lucro attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di violenza, maltrattamenti e discriminazione, anche con riferimento ai centri creati sulla base della L.R.4/2016 e della L.R. 5/2016 e dalle norme nazionali;
- e) prevedere l'insegnamento della deontologia forense e delle regole di funzionamento dei fondi regionali, modulo che dovrà essere seguito anche ai fini dell'aggiornamento;
- f) assicurare le conoscenze di base di altri Fondi accessibili per donne vittime di violenza e persone vittime di discriminazione;
- g) prevedere moduli formativi distinti in ambito civile e penale in materia di violenza contro le donne;
- h) prevedere il trattamento delle materie connesse ai sei fattori di potenziale discriminazione indicati dall'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e solo dopo aver esaurito questi trattare eventualmente gli fattori indicati dall'art. 2, comma 1 della L.R. n.5/2016;
- i) trattare l'applicazione della normativa nazionale agli ambiti di competenza della Regione Piemonte;

2. I corsi potranno prevedere il coinvolgimento delle Autorità Giudiziarie, delle Forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e sanitari e delle organizzazioni senza scopo di lucro attive sui temi oggetto dei corsi stessi, secondo modalità concordate dai Comitati di indirizzo di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

3. I corsi potranno prevedere l'utilizzo di materiali prodotti nei corsi precedenti organizzati dal COA e di altri Ordini, ed eventualmente da altre esperienze formative.

ART. 6 - Oneri a carico de Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

1. Il COA assume a suo carico gli oneri organizzativi concernenti l'attivazione di un numero minimo di 1 corso di formazione e 1 di aggiornamento in materia antidiscriminatoria e 1 corsi di formazione e 1 di aggiornamento in materia Antiviolenza.
2. Il corso di formazione di base in materia di violenza contro le donne ha una durata minima di 21 ore e quello antidiscriminatorio ha una durata minima di 24 ore; entrambi devono prevedere una prova finale. Ciascun corso di aggiornamento ha una durata minima di 4 ore.

3. Per ciascun corso, ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità della relativa spesa, deve essere prevista la partecipazione di almeno 20 avvocati/e per quelli Antiviolenza e di almeno 10 avvocati/avvocate per quelli Antidiscriminazione, per almeno l'80% del monte orario.
4. Rientrano negli oneri organizzativi a carico del COA le seguenti attività:
 - a. redazione della proposta di programma formativo contenente i contenuti degli incontri e tutte le informazioni utili per le iscrizioni agli Elenchi;
 - b. individuazione e gestione dei rapporti con i/le docenti;
 - c. disponibilità aula formativa per le lezioni in presenza, laddove questo sia possibile;
 - d. tenuta registri presenze;
 - e. gestione iscrizioni;
 - f. pubblicizzazione corsi;
 - g. redazione e stampa materiale didattico in formato digitale e/o cartaceo.
5. I Corsi dovranno essere aperti e pubblicizzati presso tutti e tutte gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini piemontesi.
6. Il numero dei Corsi può essere modificato sulla base di mutate esigenze e condizioni, a seguito di parere motivato del Comitato di Indirizzo nei limiti economici stabiliti dall'art. 7 della presente Convenzione.

ART. 7 - Oneri a carico della Regione

1. La Regione si impegna a trasferire un contributo a copertura delle spese vive sostenute per l'organizzazione dei corsi per un importo massimo pari a € 3.000,00. In ogni caso il contributo regionale non può superare il 75% del costo totale ammissibile delle iniziative.
2. La Regione riconosce al COA una percentuale massima non superiore al 5% del totale delle risorse stanziare per la copertura del costo del personale di segreteria addetto alla programmazione e gestione dei corsi, delle prove finali e di ogni altra attività a carattere generale connessa.
3. L'erogazione del contributo regionale verrà effettuato mediante trasferimento al COA secondo le modalità di seguito riportate:
 - a. € 1.500,00 a titolo di acconto entro trenta giorni dalla firma della Determinazione dirigenziale;
 - b. € 1.500,00 a titolo di saldo, previa presentazione, entro il 30 settembre 2023, di regolare documentazione fiscale alla quale devono essere allegati una dettagliata relazione ed il rendiconto sulle attività svolte con i relativi documenti fiscali relativi alle spese sostenute.
4. Il saldo può variare sulla base dei Corsi effettivamente svolti che rispettino i costi standard stabiliti dal Programma esecutivo ed approvato dal Comitato di Indirizzo.

ART. 8 - Iscrizione e permanenza negli Elenchi

1. Entro il 30 novembre di ogni anno gli avvocati/e iscritti agli Elenchi fanno domanda di permanenza negli Elenchi stessi. Requisito per la permanenza è:
 - a. aver frequentato almeno 1 corso di aggiornamento di 4 ore di cui alla presente Convenzione, autocertificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione;
 - b. o, in alternativa, aver patrocinato negli ultimi 12 mesi almeno 3 cause in materia di contrasto alla violenza di genere oppure 3 tra cause e procedure di conciliazione (ADR) che, qualora negative devono comunque seguire a una attività difensiva anche in sede di conciliazione che dovrà essere documentata in sede antidiscriminatoria.
2. Gli/le avvocati/e che non presentano l'istanza di permanenza entro i termini di cui sopra verranno cancellati dagli Elenchi con delibera del COA di appartenenza.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno gli avvocati/e che si vogliono iscrivere agli Elenchi fanno domanda di iscrizione agli Elenchi stessi. Requisito per l'iscrizione è aver frequentato almeno 1 corso di formazione di base di cui alla presente Convenzione e aver superato il test finale da non più di 24 mesi al momento della domanda, autocertificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno il COA aggiorna gli Elenchi dei difensori patrocinanti coi fondi regionali di cui alla presente convenzione, li pubblica sul proprio sito e li invia al Settore dedicato della Regione Piemonte.
5. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di creare Elenchi provvisori per quegli avvocati/e che hanno tutti i requisiti necessari per la loro iscrizione previsti dalle Leggi e dai Regolamenti regionali ma non hanno ancora sostenuto positivamente i Corsi di formazione e aggiornamento necessari. Detti Elenchi hanno validità di 4 anni.

ART. 9 - Pubblicità del servizio e degli Elenchi.

1. Al fine di consentire una agevole conoscibilità all'utenza, gli Elenchi dei difensori ammessi al patrocinio coi fondi regionali di cui alla presente Convenzione verranno pubblicati e costantemente aggiornati sui siti istituzionali del Consiglio dell'Ordine e della Regione Piemonte, sulla base di quanto previsto all'art. 8.
2. Gli stessi Elenchi e tutte le informazioni relative all'accesso ai Fondi sarà messo a disposizione, oltre che sui siti degli Ordini degli Avvocati e della Regione Piemonte, anche presso:
 - a) i Tribunali ed in particolare le Procure piemontesi;
 - b) le Forze di Polizia del Piemonte;
 - c) i Centri Antiviolenza del Piemonte
 - d) i Nodi territoriali della Rete regionale contro le Discriminazioni
 - e) gli URP della Regione Piemonte
 - f) Enti e Associazioni attive sul territorio

ART. 10 - Coordinamento con la disciplina indicata dal Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione in diritto antidiscriminatorio e antiviolenza

In ogni caso, l'attività del COA di Cuneo in materia antidiscriminatoria e antiviolenza, sarà svolta nel pieno rispetto della normativa e delle direttive già esistenti a livello nazionale del C.N.F.

ART. 11 - Durata e revisione della presente Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di 1 anno dalla sua sottoscrizione.
2. Le parti potranno rivedere di comune accordo tutto o parte delle clausole previste dalla Convenzione, e la durata della stessa, per un massimo di 1 anno e a seguito di accordo tra le parti, entro e non oltre le disponibilità economiche messe a disposizione della Regione.

ART. 12 – Registrazione in caso d'uso

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, saranno a carico del COA di Cuneo.

ART. 13 - Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto, in digitale

Torino, 03/02/23

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Presidente

Avv. Alessandro Ferrero

Regione Piemonte

Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione,
progettazione ed innovazione sociale

Responsabile

Dott. Osvaldo Milanese



Firmato digitalmente da:

FERRERO ALESSANDRO

AVVOCATO

Firmato il 03/02/2023 10:35

Seriale Certificato: 10569941318660028463303463550086470645

Valido dal 27/09/2020 al 27/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3